

Codice A1618A

D.D. 27 dicembre 2023, n. 1075

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta individuale Rizzo Mattia (P. IVA 03762160046) - Interventi selvicolturali in Comune di Torre M.vì, località Monte Savino, Bric Nero - Istanza n. 528/2023.



ATTO DD 1075/A1618A/2023

DEL 27/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta individuale Rizzo Mattia (P. IVA 03762160046) - Interventi selvicolturali in Comune di Torre M.vì, località Monte Savino, Bric Nero – Istanza n. 528/2023.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 528/2023 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Sig. Rizzo Mattia, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Roburent (CN), pervenuta in data 24/10/2023, acquisita al Protocollo al n. 142988;

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dai funzionari incaricati D.ssa For. Marina Dani e Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 21/12/2023, nel quale si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

a) di dare atto che l'autorizzazione tacita si è formata dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza n. 528/2023;

b) di dare atto che tale autorizzazione viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., al Sig. Rizzo Mattia, titolare della ditta omonima (P. IVA 03762160046) con sede in Roburent (CN), per la realizzazione, degli interventi selvicolturali proposti, rispettando tutte le prescrizioni di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Torre M.vì, al F. 20 Mappali 174 e 82, su una superficie totale di 1,8110 ha;
 - si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente e sulla superficie indicata nella planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da un Rimboschimento del piano montano di Pino strobo con presenza di Castagno e Betulla;
 - eventuali varianti al tipo d'intervento e ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - si approva la deroga all'assegno al taglio, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento forestale vigente;
 - il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a ca. 1.641 mc (16.410 q.li); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - potranno essere tagliati unicamente gli esemplari di conifere costituenti il rimboschimento, le piante morte in piedi (castagno) ed eventuali altre piante potenzialmente pericolose / gravemente deperienti;
 - eventuali gruppi di piante e/o piante singole dovranno essere rilasciati per quanto possibile sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
 - uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco, qualora previste, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente;
 - si prescrive il rilascio a tempo indefinito di una pianta viva e una morta ogni 0,5 ha, per favorire il mantenimento della biodiversità;
 - qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
 - ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
 - a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
- 1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali
 - 2) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - 2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescio di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo